

INFO TECH n. 14/2017

Dipartimento Tecnico – 18 DICEMBRE 2017

SPECIALE DECRETO LEGISLATIVO 173/2017: PIÙ SANZIONI, MENO JUST CULTURE?

Da ANACNA (Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea) che ringraziamo, condividiamo e pubblichiamo.

Il 20 dicembre prossimo, entrerà in vigore il decreto legislativo **del 15 novembre 2017, n. 173**, contenente la **disciplina sanzionatoria** per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento **(CE) n. 216/2008**. La normativa europea impone agli Stati Membri di stabilire sanzioni in caso di violazioni del regolamento stesso, e delle relative norme di attuazione. Il decreto legislativo appena emanato è l'atto con cui l'Italia si adegua a questa previsione normativa, affidando ad **ENAC** il compito di applicare il regolamento, accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative previste.

In particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 173/2017 recita:

*È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro il personale impegnato **nella condotta del volo**, nella fornitura dei servizi di traffico aereo o meteorologici e il personale di terra impegnato in operazioni di aeromobili che viola le disposizioni relative alle regole dell'aria di cui all'articolo 8-ter del regolamento, concernenti alternativamente:*

a) l'applicabilità e la conformità; b) le regole generali e la prevenzione delle collisioni; c) i segnali; d) l'orario; e) i piani di volo; f) le condizioni meteorologiche di volo a vista e le regole del volo a vista, del volo a vista speciale e del volo strumentale; g) la classificazione degli spazi aerei; h) i servizi del traffico aereo; i) il servizio di controllo del traffico aereo; l) il servizio informazioni di volo; m) il servizio di allarme; n) l'interferenza e le situazioni di emergenza e intercettazione; o) i servizi attinenti alla meteorologia relativamente a osservazioni da aeromobile e rapporti mediante comunicazioni in fonia.

Malgrado questo dettagliato elenco ricalchi sostanzialmente l'Allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 (le regole dell'aria europee – SERA), la formulazione dell'articolo rimane molto generica, e non specifica chiaramente a quale violazione corrisponda quale sanzione pecuniaria.

Ciò che appare invece evidente è **l'assenza di ogni traccia di Just Culture** all'interno di questo schema sanzionatorio: non viene infatti prevista alcuna distinzione tra una

violazione commessa involontariamente o in buona fede (il cosiddetto honest mistake), e una violazione intenzionale, frutto invece di un comportamento gravemente negligente o doloso.

Nel leggere il decreto legislativo 173/2017 come **un grave passo indietro della normativa aeronautica in tema di Just Culture**, ANACNA non può esimersi dal rilevare i profili d'incompatibilità del decreto con il quadro normativo vigente a livello europeo e italiano.

A più riprese, infatti, il legislatore comunitario – con l'intento di favorire la cultura della safety nel settore aeronautico – ha inteso tutelare la figura del reporter, affermandone la non punibilità qualora la violazione da esso evidenziata sia non premeditata o involontaria.

La ratio di questo principio risiede nella necessità di creare un clima favorevole al reporting da parte del personale operativo, affinché le criticità del sistema emergano rapidamente, con lo scopo di aumentare il livello complessivo di safety nel sistema dell'aviazione civile europea.

È lo stesso regolamento (CE) 216/2008 a stabilire la necessità di distinguere tra comportamenti onesti e comportamenti gravemente negligenti, nel valutare una violazione.

All'articolo 16, comma 2, si legge infatti:

*Fatte salve le disposizioni di diritto penale applicabili, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge commesse in modo non premeditato o non intenzionale, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni a norma del presente regolamento e delle sue norme di attuazione. Tale disposizione non si applica in caso di **negligenza grave**.*

Tale principio viene ribadito al punto 24 del considerando del regolamento (UE) 996/2010:

Il sistema dell'aviazione civile dovrebbe anche promuovere un ambiente non repressivo che faciliti la segnalazione spontanea di eventi, promuovendo così il principio della "giusta cultura".

Inoltre, il regolamento (UE) 376/2014 afferma a più riprese la necessità di distinguere tra violazioni commesse in buona fede e comportamenti dolosi:

Considerando n. 37

[...] i dipendenti e il personale a contratto non dovrebbero essere passibili di alcuna punizione sulla base delle informazioni fornite a norma del presente regolamento, tranne in caso di comportamento doloso o qualora vi sia stata manifesta e grave inosservanza di un ovvio rischio e grave mancanza di responsabilità professionale nell'adottare la diligenza che è palesemente richiesta in tali circostanze, causando prevedibili danni a persone o a beni, o che compromette seriamente il livello di sicurezza aerea

Articolo 16, comma 6

Fatto salvo il diritto penale nazionale applicabile, gli Stati membri si astengono dal perseguire violazioni di legge non premeditate o involontarie, di cui sono venuti a conoscenza unicamente a seguito di segnalazioni [del reporter].

Da ultimo, ENAC stessa identifica la promozione della Just Culture come uno degli impegni dello Stato italiano, citandola al punto g) della Safety Policy italiana, contenuta nel Programma Nazionale per la Safety dell'Aviazione Civile.

A tutela degli operatori ATS italiani, nello spirito costruttivo e di collaborazione che da sempre contraddistingue le attività dell'associazione, ANACNA si attiverà quanto prima per trovare un'occasione di confronto con ENAC, per discutere la portata e le modalità di applicazione del decreto legislativo 173/2017.

ANACNA intende infine chiarire insieme ad ENAV in quale maniera verrà garantita la riservatezza dei dati personali dei reporter – sancita dal regolamento (UE) 376/2014 – nel caso in cui tali dati venissero richiesti da terzi al provider al fine di istituire un procedimento amministrativo nei confronti di un operatore coinvolto o menzionato in una segnalazione di evento ATS.

Chiaramente ANPAC nel rispetto della Just Culture si associa alle azioni di tutela che metterà in atto ANACNA, e attraverso le organizzazioni nazionali e internazionali (ECA, IFALPA) saranno esplicitate tutte le azioni necessarie.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto legislativo del 15 novembre 2017, n. 173

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17G00187/SG>

Regolamento (CE) n. 216/2008

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1513359308109&uri=CELEX:32008R0216>

Regolamento (UE) n. 996/2010

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32010R0996>

Regolamento (UE) n. 376/2014

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0376>

State Safety Programme – Italy (Edizione 3, febbraio 2017)

https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Pubblicazioni/info-68655314.html

[ANPAC - Dipartimento Tecnico](#)

Per ogni osservazione o feedback è gradita un'email a: dt@Anpac.it